

**COMUNE DI POLLONE**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 38

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), APPROVATO CON DELIBERA C.C.LE N. 47 DEL 17/7/2014.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS VINCENZO	Sindaco	Sì
ACQUADRO MARIALUCIA	Consigliere	Sì
MOSCA BRUNO	Consigliere	Sì
GUGLIELMINOTTI MARCO	Consigliere	Sì
CERRUTI TERESINA	Consigliere	Sì
AMETIS MARIA	Consigliere	Sì
PIACENZA VALENTINA	Consigliere	Giust.
POZZO ACHILLE	Consigliere	Sì
BORTOLUZZI MAURO	Consigliere	Giust.
VEZZU' PAOLO	Consigliere	Sì
TARELLO MASSIMO	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, senza diritto di voto, sig. Lorenzo Barbera

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Franco FONTANELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FERRARIS VINCENZO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), APPROVATO CON DELIBERA C.C.LE N. 47 DEL 17/7/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con <deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17.07.2014, efficace ai sensi della legge;

Dato atto che la Legge di Stabilità 2015 (specificamente art. 1, co 637, L. 23.12.2014, n. 190), ha **modificato** l'istituto del ravvedimento operoso fondamentalmente secondo due direttive intervenendo sui **limiti temporali** e sulle **cause ostative**:

- Il ravvedimento operoso può essere effettuato dal contribuente non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l'anno dall'omissione o dall'errore ove non sia prevista dichiarazione) bensì entro lo **stesso termine** previsto per l'**effettuazione dei controlli fiscali**;
- Il contribuente può <<ravvedersi>> **a prescindere** dalla circostanza che la **violazione** sia già stata **constatata** ossia anche laddove siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Sotto il primo aspetto (limiti temporali), l'intervento legislativo ha riguardato solo le fattispecie previste dalle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e quindi i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e gli errori ed omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione. Nulla cambia, viceversa, con riguardo alla lett. c) che disciplina il ravvedimento operoso nei casi di ritardata presentazione delle dichiarazioni fiscali; nessuna modifica, inoltre, è stata apportata al cd. <<ravvedimento sprint>>.

Il Legislatore, infatti, ha inserito **quattro nuove fattispecie** di ravvedimento operoso ed ha ampliato lo spettro temporale per accedere all'istituto modulando le sanzioni in relazione al momento in cui la sanatoria è posta in essere:

- la lett. *a-bis*) prevede la riduzione della sanzione ad **1/9** del minimo de la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il novantesimo giorno successivo** al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- la lett. *b-bis*) prevede la riduzione della sanzioni ad **1/7** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine** per la presentazione della **dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni** dall' omissione o dall'errore;
- la lett. *b-ter*) prevede la riduzione delle sanzioni ad **1/6** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine** per la presentazione della **dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni** dall' omissione o dall'errore;
- la lett. *b-quater*) prevede la riduzione delle sanzioni ad **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene

dopo la consegna del p.v.c. (a meno che la violazione non consista nella mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ovvero nella omessa installazione del registratore di cassa).

Con tali disposizioni, in altre parole, vengono eliminati i limiti temporali per accedere al ravvedimento operoso e si introducono nuove ipotesi premiali incentivanti; più rapido è il ravvedimento maggiore è lo sconto sanzionatorio;

Sotto il secondo profilo (cause ostative), per favorire l'accesso all'istituto, il Legislatore ha eliminato la preclusione secondo la quale non era possibile accedere al ravvedimento operoso se la violazione era già stata contestata ovvero se erano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui il contribuente avesse formale conoscenza. Il nuovo co. 1-ter aggiunto dalla riforma all'art. 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, consente di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso «*salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni*» ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972: a partire dal **1° gennaio 2015**, pertanto, l'avvio dei **controlli non** preclude più l'**accesso** all'istituto perché il ravvedimento operoso è inibito **esclusivamente** dalla **notifica** degli **atti di liquidazione** (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni) e degli **avvisi di accertamento**.

L'aspetto peculiare della riforma, pertanto, è certamente il venir meno del requisito della spontaneità del pentimento quale condizione per accedere all'istituto e la conseguente possibilità di operare il ravvedimento anche dopo che siano stati avviati i controlli nei confronti del contribuente ed in costanza di essi (con una riduzione in tal caso della sanzione ad 1/5 del minimo); solo la liquidazione o l'accertamento del maggior tributo precludono la sanatoria delle violazioni commesse;

Ambito oggettivo di applicazione

L'art. 13, D.Lgs. 472/1997 trova automatica applicazione per tutti i tributi ivi compresi i tributi locali; le novità inserite dalla Legge di Stabilità 2015, invece, hanno un ambito di applicazione più **limitato** perché riguardano **esclusivamente** i «*tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate*» restando esclusi dalla nuova disciplina tutti i tributi amministrati da altri enti impositori.

Un'eccezione riguarda la lett. *a-bis*) che, viceversa, si applica alla generalità delle imposte e tasse. La riforma, pertanto, ha eliminato la spontaneità del ravvedimento ed ampliato la fattispecie premiali soltanto per i tributi «*principali*» mentre per gli altri tributi (imposte doganali, imposte locali, ecc.) le condizioni temporali ed oggettive continuano pienamente ad operare.

Nei confronti dei **tributi «diversi»**, pertanto, le ipotesi di ravvedimento restano delle **previgenti** (con l'aggiunta della lett. *a-bis*) e con l'ulteriore limitazione che per essi continua ad operare la preclusione dell'avvenuto avvio dei controlli. La previsione di un «doppio» binario non appare, peraltro, suffragata da valide ragioni e potrebbe destare **qualche profilo di costituzionalità** (art.3, Cost.) quanto alla disparità di trattamento che essa ingenera.

Decorrenza

Le disposizioni inserite dalla novella sono **operative dal 1° gennaio 2015**.

Il Legislatore non ha previsto alcun limite con riguardo alle violazioni che possono usufruire della normativa più favorevole. Le nuove ipotesi di ravvedimento operoso, pertanto, potranno applicarsi a tutte le violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento operoso a **prescindere** dalla **data di commissione**.

Per l'effetto, devono ritenersi incluse nell'ambito applicativo della disposizione **anche** le **violazioni già contestate** ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati.

Una conferma in questo senso è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 20159.

Ritenuto opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 50 della legge 449/1997 in combinato disposto con il comma 700 della Legge 147/2013 al fine di ampliare l'istituto del ravvedimento anche ai tributi comunali applicando quanto previsto e disciplinato dalla legge di stabilità 2015;

Ritenuto quindi di modificare il regolamento comunale nel senso prospettato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Tuel 267/2000

Visti:

- regolamento comunale IUC approvato con delibera C.C. n. 47 del 17.7.2014
- art.13 legge 472/1997
- art.50 legge 449/1997
- comma 700, legge 147/2013
- legge 190/2014
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Artt. 7 e 42 del Tuel 267/2000
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.2011, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di abrogare l'ART.6.A del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale e di sostituirlo con il seguente testo:

ART. 6.A

Ravvedimento

Ai sensi dell'art.50 della legge 21.12.1997, n.469 si stabilisce che:

1. *il Comune avvalendosi della facoltà prevista dal comma 700 della legge 147/2013 applica in tema di ravvedimento operoso l'art.13 della legge 472/1997 come novellato dall'art.1 comma 637 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il ravvedimento operoso potrà essere effettuato anche dopo che siano stati avviati i controlli nei confronti del contribuente e fino allo spirare del termine di accertamento, restando precluso l'accesso all'istituto soltanto dalla notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione.*
3. Di inviare la presente al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, secondo la normativa vigente, unitamente al testo regolamentare emendato.

Espressione dei pareri di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati.

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico (Ragioneria)	Favorevole	Giovanna CARITA'	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRARIS VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 31/07/2015 all'Albo Pretorio al n. 393 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Pollone, 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 10/08/2015

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Pollone , 10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA
